



Sent 557/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Luciano CALAMARO Presidente

Angela SILVERI Consigliere

Piero Carlo FLOREANI Consigliere

Francesca PADULA Consigliere

Marco SMIROLODO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei seguenti giudizi

- appello n. **43291** proposto da Di Meglio Ettore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Faccini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Orazio n. 3;

- appello n. **43292** proposto da Carlo Marcone e Gaetano Feola, entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Prof. Vito Bellini e dall'avvocato Maria Luisa Bellini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, alla Via Orazio n. 3;

- appello n. **43703** proposto da Pompeo Porzio e Maurizio Musella, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Mignano, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Costantino Morin n. 34 presso lo studio

dell'avvocato Paolo De Persis;

tutti avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio n. 154/2012, depositata in data 9 febbraio 2012

contro

-il Procuratore generale della Corte dei conti;

-il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio;

e, nei confronti di

-Comune di Ponza, in persona del sindaco pro tempore;

-Balzano Fausto.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 12 luglio 2016 il relatore, Presidente Luciano Calamaro, gli avvocati Roberto Faccini, Maria Luisa Bellini e Marco Di Lullo, quest'ultimo per delega dell'avvocato Sanino, e il Pubblico ministero persona del Vice Procuratore Generale Amedeo Federici.

FATTO

L'appellata sentenza ha condannato il sig. Pompeo Porzio a risarcire al Comune di Ponza la somma di euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00), il sig. Ettore Di Meglio a risarcire al medesimo Comune la somma complessiva di euro 28.571,00 (euro ventottomilacinquecentosettantuno/00) e i signori Gaetano Feola, Maurizio Musella e Carlo Marcone a risarcire al medesimo Comune la somma di euro 9.000,00 (euro novemila/00) ciascuno, oltre

rivalutazione monetaria ed interessi legali.

I fatti per i quali è stata pronunciata la sentenza di condanna come descritti nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come segue.

La Regione Lazio, con legge regionale del 2004, aveva impegnato la somma di 200.000,00 euro in favore del Comune di Ponza, per sopperire al disagio sociale conseguente alla riconversione della pesca con reti da posta demandando al Comune stesso la determinazione di criteri e modalità di erogazione dei contributi.

I criteri di erogazione e le modalità di individuazione dei beneficiari venivano indicati dal Comune nella delibera di G.M. n. 48 del 7 aprile 2006.

Nel provvedimento era stabilito che il contributo era destinato esclusivamente ai pescherecci interessati dalla sostituzione delle reti.

Con atto della G.M. n. 167 del 3 ottobre 2006 si era, poi, approvato il bando pubblico con i requisiti per l'accesso al contributo, da richiedersi entro il termine del 31 ottobre 2006.

Il 20 ottobre la Giunta, senza attendere il termine finale posto col precedente atto, stabiliva di corrispondere (atto di Giunta n. 181) la somma di euro 3.000,00 per ogni marinaio imbarcato sui pescherecci ed euro 14.222,00 ad ognuno dei nove armatori.

Il 31 ottobre 2006 il sindaco Porzio ordinava l'emissione dei mandati di pagamento ai soggetti identificati con la delibera n. 181.

Eseguita l'istruttoria ad opera dei Carabinieri, la stessa poneva in evidenza diverse anomalie del procedimento di erogazione relativamente:

a) all'individuazione dei soggetti beneficiari, avvenuta addirittura prima che gli stessi avessero presentato rituale istanza;

b) alla data dubbia di pubblicazione del bando, non conosciuta da altri armatori;

c) alla ripartizione e attribuzione del contributo anche a soggetti non legittimati, ~~per~~ i marinai, taluni neanche imbarcati;

d) alla non applicazione della regola della non cumulabilità con altri benefici.

Alla stregua di detti avvenimenti la Procura regionale, dopo rituale notificazione dell'invito agli indagati di fornire chiarimenti e documenti in merito alla vicenda, li evocava in giudizio per sentirli condannare il Sindaco p.t. nella misura di euro 57.142,00 e in quella di euro 28.571,00 gli altri convenuti, componenti della giunta municipale, oltre rivalutazione ed interessi.

La Sezione adita, respinte le eccezioni pregiudiziali, nel merito assolveva uno dei convenuti (Balzano) pervenendo, per il resto, alla sentenza di condanna degli altri soggetti nei termini sopraindicati.

Avverso la sentenza hanno interposto distinti atti d'appello i condannati in prime cure per i seguenti motivi.

Appello Di Meglio.

Mancanza di colpa e di danno. Totale estraneità al procedimento volto all'erogazione dei contributi. Oggettiva difficoltà di interpretazione delle norme.

In via subordinata viene invocato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Appello Marcone e Feola.

Mancanza di danno erariale. Errata interpretazione della legge regionale n. 11/2004. Assenza del Marcone alla seduta n. 48/2006.

Errata individuazione dei destinatari dei benefici. Assoluta buona fede degli appellanti. Mancanza del danno.

Appello Porzio e Musella.

Difetto assoluto di responsabilità per aver rivestito la carica di assessore al turismo e mancata partecipazione alla seduta di G.M. n.

181 /2006 con la quale si decise di attribuire il contributo ai marinai (Musella). Mancanza di responsabilità per avere la G.M. deliberato alla

stregua degli esiti dell'istruttoria compiuta dall'apparato burocratico e con il parere favorevole del Segretario comunale. Mancanza di danno

erariale. In via subordinata viene invocato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

La Procura generale, nelle proprie conclusioni, ha confutato i motivi di appello chiedendone il rigetto con condanna alle spese di giudizio dei ricorrenti.

Alla pubblica udienza l'avvocato Faccini ha illustrato l'atto di appello significando che il Di Meglio non rivestiva la carica di assessore ma, incomprensibilmente, è stato condannato al pagamento di somma superiore a chi ricopriva detta carica.

Anche l'avvocato Bellini, per gli appellanti Marcone e Feola, ha insistito per l'accoglimento dell'appello sostenendo che i suoi assistiti si sono trovati a deliberare in una vicenda caratterizzata da una normativa di difficile interpretazione e all'esito di una completa istruttoria effettuata

dagli uffici del Comune.

L'incertezza del quadro normativo di riferimento e la completezza dell'istruttoria condotta dalla struttura burocratica dell'ente, sono stati rappresentati anche dall'avvocato Di Lullo, per l'appellante Porzio.

Il difensore ha soggiunto che quest'ultimo è stato condannato per aver dato esecuzione ad un deliberato, suo preciso dovere quale Sindaco pro tempore.

Il rappresentante della Procura generale ha confermato il contenuto e le richieste di cui all'atto conclusionale, evidenziando che il contributo ai marinai non era previsto dalla legge e che i beneficiari avrebbero potuto essere agevolmente individuati.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Gli appelli, da riunire ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. essendo proposti avverso la stessa sentenza, sono infondati.

Prima di valutare le singole censure, appare necessario premettere alcune considerazioni per una migliore comprensione della vicenda.

1.1. La legge regionale Lazio 13 settembre 2004, n.11, all'articolo 67, comma 1, ha previsto che " 1. Al fine di sopperire ai disagi sociali conseguenti alla dismissione e riconversione delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivate è concesso al Comune di Ponza un contributo di euro 200.000,00 mediante istituzione nel bilancio regionale di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB H41."


Osserva il Collegio che la finalità dell'articolo 67 della richiamata legge regionale n.11 del 2004 è ravvisabile nell'intento di ammortizzare

l'impatto sul sistema produttivo ed occupazionale nazionale originato dai nuovi vincoli europei in materia di pesca (la detenzione a bordo e l'uso di reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km erano stati vietati nell'UE dal giugno 1992, con il Regolamento UE 894/97).

Ha rilevato correttamente la Procura generale come la rilevanza della questione avesse comportato la necessità dell'adozione di provvedimenti amministrativi destinati a consentire l'attuazione del citato Regolamento UE ancor prima dell'entrata in vigore della legge regionale n.11/2004.

Nel delineato e caratterizzato contesto erano state individuate le possibili misure di accompagnamento da assumere in favore di alcune categorie di soggetti interessati dalla obbligata riconversione del settore (armatori, proprietari delle imbarcazioni ed equipaggi imbarcati, come adesione ai piani di riconversione delle unità, indennità di buonuscita delle unità ritirate dalla pesca, indennità di buonuscita o riconversione, indennità di buonuscita per i membri dell'equipaggio ed altri) (dm 23 maggio 1997).


L'erogazione della sovvenzione da parte della Regione Lazio seguiva, analoga iniziativa statale, e, cioè, il decreto 25 luglio 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di adozione del "Piano obbligatorio di dismissione e riconversione delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivate" con il quale si riconosceva ai proprietari di imbarcazioni ed equipaggi, misure economiche, quantificate in misura fissa per i marinai e in misura variabile (in relazione alle tonnellate di stazza lorda) per i pescherecci, destinate a mantenere i livelli



occupazionali e a non deprimere ulteriormente un settore economico già in crisi.

Con delibera del Direttore della Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla persona del 23.11.2004, la Regione Lazio dava attuazione alle previsioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, conferendo al Comune di Ponza un contributo di complessivi euro 200.000,00 "Al fine di sopperire ai disagi sociali conseguenti alla dismissione e riconversione delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivate...", ponendo, come condizione, il preventivo invio, da parte del predetto Comune, di apposito atto contenente i criteri e le modalità di erogazione del contributo stesso.

Con delibera n. 48 del 7 aprile 2006, la Giunta Municipale del comune, premesso che "con un finanziamento regionale di € 200.000,00 finalizzato esclusivamente per l'acquisto di reti da parte dei nove pescherecci destinatari del contributo delle reti di tipo ferrettara in sostituzione delle reti derivanti il cui utilizzo è proibito, la Regione Lazio intese dare sostegno alla tradizione marinara dell'Isola" e che la Regione stessa aveva ribadito la necessità di una preventiva determinazione dei criteri di assegnazione della sovvenzione, aveva stabilito che "Il contributo verrà erogato a seguito di domanda scritta da inoltrare al Comune di Ponza entro il termine che verrà indicato in apposito avviso pubblico, da parte degli armatori delle imbarcazioni che hanno dovuto dismettere e/o riconvertire l'attività di pesca con rete di posta derivate. La domanda dovrà essere corredata da tutta la documentazione comprovante l'attività da pesca precedentemente



svolta e quella attualmente svolta a seguito di dismissione della vecchia o riconversione in altra attività...”.

Veniva altresì precisato che gli armatori avrebbero dovuto avere residenza nell'isola ed essere espressamente dichiarata la mancanza di precedente percezione di altre provvidenze corrisposte al medesimo titolo.

Con successiva delibera n. 167 del 3.10.2006, la medesima Giunta aveva approvato lo schema di bando, fissando alla data del 31 ottobre 2006 il termine ultimo utile per la presentazione delle domande.

La vicenda, come sopra sintetizzata, rende evidente la finalità della normativa regionale con cui era stato previsto il contributo e i limiti per la sua distribuzione agli aventi diritto.

In estrema sintesi veniva in rilievo una normativa regionale attuativa di obblighi sovranazionali e l'obbligo dell'amministrazione comunale di individuare le idonee modalità applicative per conseguire proficuamente l'obiettivo della riduzione del disagio sociale.

Contrariamente a quanto sostenuto da tutti gli appellanti, quindi la normativa di cui si tratta non si prestava ad interpretazioni ambivalenti.

1.1.1. Ulteriore considerazione deve essere articolata con riferimento alla sussistenza del danno erariale, censurata da tutti gli appelli.

In primo luogo si deve precisare che la contestazione del pregiudizio erariale non riposa sulla illegittimità del procedimento amministrativo strumentale all'erogazione del contributo previsto dalla più volte richiamata normativa regionale, pur ravvisabile con riferimento alle delibere adottate dal comune.

In tale prospettiva la circostanza dedotta dagli appellanti secondo cui il contributo venne ripartito con modalità non oggetto di censura da parte degli armatori o della regione stessa, è irrilevante ai fini della configurabilità del danno, ove si consideri che l'erogazione è avvenuta per finalità non conformi a quelle per le quali era stato previsto dalla legge.


In sintesi la distrazione delle risorse, nella specie una sovvenzione, rispetto al fine pubblico per il quale erano state assentite, rappresenta un pregiudizio per l'erario non essendo rimasto soddisfatto l'intento del legislatore che con la contribuzione si voleva realizzare e, cioè, "sopperire ai disagi sociali conseguenti alla dismissione e riconversione delle unità autorizzate alla pesca con reti da posta derivate".

1.2. Tanto premesso sul piano generale in ordine alla sussistenza del danno erariale e alla non complessità della normativa da applicare nella fattispecie, per le singole doglianze di appello si considera quanto segue.

2. Appello n. 43291 proposto da Di Meglio Ettore.

L'appellante, oltre alle censure già vagliate ai precedenti paragrafi, ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza di primo grado in punto di sussistenza della colpa grave avuto riguardo, in particolare, alla sua posizione di "consigliere delegato ai problemi della pesca" e alla circostanza che egli rimase estraneo all'adozione degli atti da cui è scaturito il danno.

La doglianza è inconferente.



La sentenza di primo grado ha con motivazione ineccepibile e nitida precisato che la grave negligenza dell'odierno appellante risiede nel fatto di non aver contribuito, come era suo dovere in ragione della delega ricevuta a curare lo specifico settore della pesca, alla necessaria istruttoria per individuare gli aventi diritto alla sovvenzione.

La circostanza che egli richiese al Segretario comunale di provvedere all'accertamento, non lo esonera dalla responsabilità per il danno conseguente.


Tanto più che una minima cura per gli interessi dell'ente avrebbe richiesto di sollecitare l'accertamento o anche di compierlo personalmente trattandosi di "una semplice richiesta all'Ufficio Marittimo isolano" (pagina 24 della sentenza di primo grado).

In estrema sintesi la responsabilità che viene addebitata è quella di non aver adempiuto ad un controllo elementare della cui necessità l'odierno appellante era perfettamente consapevole, con evidente trascuratezza e noncuranza delle conseguenze che ne sarebbero potuto discendere.

Nel delineato contesto, quindi, il fatto di non rivestire la carica di assessore e di non aver votato la delibera con la quale si ripartiva il contributo, non assume alcuna rilevanza ai fini della affermata responsabilità.

Il Collegio, infine, deve respingere la doglianza di omessa rideterminazione del pregiudizio da risarcire e la richiesta di esercizio del potere riduttivo.

Con riferimento alla prima istanza, è sufficiente osservare che il danno dal medesimo causato era ben superiore a quello per il quale è stato



convenuto in giudizio, come rilevato dalla sentenza di primo grado; non si ravvedono, poi, elementi per l'esercizio del potere riduttivo attesa la gravità della colpa che ha caratterizzato la condotta dell'appellante consistente nel non aver curato un adempimento elementare quale era quello dell'accertamento degli aventi diritto al contributo.

L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.

3. Appello n. 43292 da Carlo Marcone e Gaetano Feola.

Gli appellanti lamentano l'errata applicazione dell'articolo 67 della legge regione Lazio n. 11 del 2004 e la erronea interpretazione della delibera della giunta comunale n. 181 del 20 ottobre 2006.

Entrambe le doglianze sono prive di fondamento.

Nei paragrafi 1. e seguenti, è stata individuata la finalità del contributo e le regole sottostanti alla sua erogazione, di cui la Giunta era ben consapevole tanto da aver deliberato correttamente in data 7 aprile 2006 (delibera n. 48).

Con successiva delibera n. 167 del 3.10.2006, la medesima Giunta aveva approvato lo schema di bando, fissando alla data del 31 ottobre 2006 il termine ultimo utile per la presentazione delle domande da parte degli armatori.

In sintesi era ben chiara la destinazione della sovvenzione e della categoria dei beneficiari.

In tale contesto la censura degli appellanti resta demolita dalla stessa articolazione della vicenda e dagli atti di causa.

Miglior sorte non segue la seconda censura, correlata alla prima, nel senso che la deliberazione n. 181 del 2006 sarebbe scaturita da una


più profonda linea ermeneutica della legge regionale riconducendo il "disagio sociale" non solo agli armatori, ma anche ai "marinai imbarcati".

Detta interpretazione, peraltro, non trova sostegno in alcuna obiettiva circostanza e, anzi, collide, oltre che con la finalità e lo stesso tenore della disposizione recata dall'articolo 67 della legge regionale, con gli stessi atti processuali (delibere della Giunta, pubblicazione dell'avviso pubblico e delibera del Direttore della Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla persona della Regione Lazio del 23 novembre 2004).

In sintesi l'argomentazione difensiva circa una generica e indistinta funzione sociale dei contributi è contraddetta in tutti gli atti, da quelli della regione Lazio a quelli del Comune, ove si connette la loro erogazione non solo alla dismissione delle reti da poste "derivate", ma si individuano negli armatori i soli soggetti beneficiari.

Oggetto e scopo dell'erogazione erano, quindi, ben precisati e non indistinti o generalizzati.

La deliberazione n. 181 del 2006, pertanto, costituisce l'antecedente causale del danno addebitato pro quota agli appellanti, che incuranti della previsione normativa, dei precedenti deliberati e delle indicazioni della regione trasfuse nella richiamata delibera del 23 novembre 2004, con evidente e grave superficialità votarono la ripartizione del contributo anche in favore dei marinai imbarcati sui pescherecci degli armatori che avevano presentato domanda di sovvenzione (ma da un riscontro effettuato in sede di indagine due di loro non sono risultati neanche imbarcati nel periodo di interesse).



L'anomala procedura ha, inoltre, escluso dal novero dei possibili beneficiari, altri armatori che avrebbero potuto legittimamente proporre domanda.

Non va sottaciuto, del resto, che il bando risulta pubblicato, "peraltro solo secondo un'attestazione del responsabile del procedimento priva di altri riscontri formali, dal 18/10/2006 al 12 novembre successivo" (pagina 13 della sentenza impugnata), ma già in data 20 ottobre 2006 venne votata la delibera n. 181.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

4. Appello n. 43703 proposto da Pompeo Porzio e Maurizio Musella.

4.1. Si deve premettere che le posizioni dei due appellanti sono del tutto diverse, non solo per la diversa carica ricoperta all'interno della Giunta municipale, ma anche in relazione alla condotta da cui è scaturito il danno erariale.

4.1.1. Il Giudice di primo grado ha radicato la responsabilità dell'assessore Musella, con riferimento al danno scaturente dalla illecita corresponsione di euro tremila in favore di ogni marinaio imbarcato su pescherecci i cui armatori avevano presentato domanda di accesso al contributo regionale, nella circostanza secondo cui, pur non avendo il medesimo preso parte alla seduta della Giunta comunale che deliberò detta erogazione, tuttavia aveva votato la precedente deliberazione n. 48 del 7 aprile 2006 "nella quale si decise che nove erano gli armatori che avrebbero, pur in assenza di bando e relative istanze, a dover beneficiare del contributo" (pagina 19 della sentenza).

Al riguardo si deve osservare che la sentenza impugnata ha accertato la responsabilità dei membri della Giunta municipale con riferimento al danno per l'erogazione della sovvenzione ai marinai, ma non anche in relazione al nocumento ascrivibile all'elargizione dei sussidi agli armatori (pagina 23 della sentenza).

Orbene la deliberazione n. 48 del 2006 riguardava solo gli armatori e non anche i marinai.

Nel delineato contesto, conseguentemente, la responsabilità addebitata all'assessore Musella non è ravvisabile, non essendo il medesimo presente alla adunanza della giunta municipale che votò la deliberazione n. 181 del 2006, con la quale per la prima volta venne alla ribalta la sovvenzione in favore dei marinai imbarcati su pescherecci i cui armatori avevano presentato domanda di accesso al contributo regionale.

L'appello del Musella, quindi, deve essere accolto stante la mancanza di una condotta illecita produttiva di danno.

4.1.2. Da respingere, invece, è l'appello del Porzio.

Tutte le sue argomentazioni (istruttoria da parte della struttura burocratica, posizione del Segretario comunale che non mosse obiezioni alle delibere della giunta, posizione dei componenti della giunta quale componente politica e non amministrativa, atti tutti legittimi perché non oggetto di annullamento giurisdizionale o anche in via amministrativa), si infrangono contro elementi obiettivi desumibili dagli atti di causa.

Il Porzio, nella sua qualità di Sindaco, è stato il promotore di tutte le

delibere che hanno prodotto il danno erariale e, in particolare della deliberazione n. 181 del 2006.

Pur nella scontata consapevolezza che i termini concessi agli eventuali interessati non erano ancora trascorsi, provvede tuttavia a chiudere anzitempo la procedura in itinere ripartendo il contributo, "con un ordine perentorio al ragioniere comunale, di liquidare l'intero importo..." (pagina 25 della sentenza).

Per quanto concerne la censura attinente alla sussistenza del danno, si richiamano le osservazioni estese al paragrafo 1. e seguenti.

Avuto riguardo alla condotta dal medesimo tenuta nella vicenda e alla grave trascuratezza nella cura del pubblico interesse, la domanda di esercizio del potere riduttivo dell'addebito non può essere accolta.

5. In conclusione l'appello proposto da Musella Maurizio va accolto, in parziale riforma della sentenza di primo grado; i restanti appelli vanno respinti con conseguente e corrispondente conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 - di interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 3 comma 2-bis del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 - come modificato dall'articolo 17, comma 30-quinquies del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, si

liquidano in favore della difesa di Musella Maurizio a titolo di rimborso degli onorari e dei diritti di causa euro 2.500,00 per il doppio grado di giudizio.

JeuT. 557/2017

P.Q.M.


La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale:

- a. riunisce gli appelli in epigrafe;
- b. in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello proposto da Musella Maurizio e, per l'effetto, lo assolve dagli addebiti mossi con atto di citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio del 20 giugno 2011;
- c. liquida le spese in favore della difesa del medesimo in euro 2.500,00 per il doppio grado di giudizio;
- d. respinge i restanti appelli e conferma la sentenza impugnata nei confronti di Di Meglio Ettore, Marcone Carlo, Feola Gaetano e Porzio Pompeo;
- e. condanna Di Meglio Ettore, Marcone Carlo, Feola Gaetano e Porzio Pompeo al pagamento delle spese di lite che per questo grado di giudizio si liquidano in euro 112,00 (centododici/00)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2016.

IL PRESIDENTE

(Luciano CALAMARO)



Depositata in Segreteria il

30 AGO. 2017

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Simona DESIDERI

